



Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 0187-424008 - Cell. 329-0692863
e-mail Segretario Generale antonio.brizzi@conapo.it
e-mail ufficio legale riccardo.boriassi@conapo.it
e-mail: conapo.it@conapo.it sito internet www.conapo.it

**S.E. IL CAPO DIPARTIMENTO
DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Prefetto Francesco Paolo TRONCA**

Prot. n. 042/2010

**Oggetto: ATTO CAMERA N.3196 E DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITÀ DEL CORPO
NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO DEL CLUB ALPINO ITALIANO.**

Come è noto, è in fase di conversione in legge il D.L. 195/2009, recante *“disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile”*.

L'atto è attualmente in discussione presso la Camera dei Deputati, ove ha assunto il nome di C.3196, di cui tanto si è parlato in questi giorni perché contenente un articolo che avrebbe previsto la costituzione della S.P.A., incaricata di gestire tutti gli appalti del Dipartimento della Protezione Civile. Quello di cui non si parla invece, e che vorremmo prendesse atto la S.V., sono le disposizioni contenute nell'art. 5 bis, aggiunto in sordina all'originario decreto legge, e nel quale sono contenute modifiche alla legge 74/2001, concernente l'attività del Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico.

Più precisamente, nell'art. 5-bis viene perpetrato, per l'ennesima volta, il tentativo di attribuire per legge al C.N.S.A.S., ruoli e competenze, anche in esclusiva, attualmente ricoperti da diversi Corpi dello Stato, tra i quali il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Non risulta a questa O.S. CONAPO che tale formulazione, profondamente in controtendenza con la tradizione giuridica del nostro paese per quanto concerne il soccorso pubblico, sempre tesa a garantire la massima efficienza, partendo dall'interazione di una pluralità di soggetti titolati, in assoluta assenza di “esclusive” verosimilmente rispondenti unicamente all'interesse di chi ne è attore più che dei cittadini, derivi da specifici progetti e relative discussioni. La stessa appare “magicamente”, in un decreto pensato per ben altre cose!

Consta invece che, come sempre abbiamo già ribadito nei nostri precedenti documenti sul tema in questione (note: 12/11/07 – 05/3/2008 – 17/3/2008 – 29/12/2008), il legislatore ha inteso, sempre nel passato, escludere qualsiasi “esclusiva per legge”, proprio perché contraria ai principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico. Non pare inoltre affatto opportuno che, ad un corpo, pur meritorio, formato da personale volontario, vengano affidati “in esclusiva” compiti che lo Stato deve garantire attraverso le proprie Istituzioni. Appare inoltre evidente che, l'articolo in argomento, se approvato, intaccherebbe in modo grave le competenze del Corpo Nazionale VVF in tema di: soccorso, prevenzione e formazione. Tanto premesso, il CONAPO chiede l'immediata attivazione del Dipartimento VVF, per il tramite del proprio ufficio affari legislativi, al fine di porre in atto ogni utile iniziativa atta a scongiurare tale ipotesi ed a preservare le competenze istituzionali del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.

Si coglie l'occasione per richiamare l'attenzione del Dipartimento sul comma 3 dell'articolo 4. Lo stesso prevede l'introduzione dell'uso, da parte del Soccorso Alpino, di *“... strumentazioni tecnologicamente avanzate, anche per il volo notturno...”*. Tale dettato è, a nostro parere, da inquadrarsi nell'ambito delle attività poste in essere per l'applicazione pratica di un recente accordo stipulato tra CNSAS ed Aeronautica Militare, sul soccorso notturno.

L'attenzione che richiamiamo, vorremo si concentrasse sul cercare di comprendere quali possano essere i motivi per i quali, un'associazione di volontariato, con risorse di gran lunga

inferiori a quelle del CNVVF, riesca a proiettarsi verso scenari operativi ai quali la nostra dirigenza, a quanto pare, nemmeno pensa.

Il CONAPO è fermo nella convinzione che le varie motivazioni di solito addotte, a giustificazione di obiezioni simili a quella appena formulata (difficoltà economiche, lacci creati dalla burocrazia statale, ecc.), non solo non giustificano un bel niente, ma anzi, rendono più chiari i veri motivi della cronica situazione di arretratezza progettuale del Corpo, da ricercarsi nella effettiva volontà di parte della classe dirigente di perseguire tali obiettivi di efficienza ed efficacia, volontà che invece troviamo sempre ben concentrata su questioni diverse dal soccorso (ad es. la prevenzione incendi).

Ci auguriamo che i metodi di selezione della dirigenza siano adeguati a perseguire obiettivi e non rispondano invece a logiche di palazzo e/o sindacali.

Chiedendo efficaci iniziative in tal senso ed una personale attenzione del Capo Dipartimento, rimaniamo in attesa di urgente riscontro ed inviamo distinti saluti.

Roma, 17 febbraio 2010.



Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
C.S.E. Antonio Brizzi

Si allega il testo:

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. – (Disposizioni concernenti l'attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano). –

1. Alla legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

“3. Il CNSAS contribuisce, altresì, alla prevenzione ed alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi”;

b) il comma 3 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

“3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, possono stipulare apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso”;

c) all'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“5-bis. Le società esercenti o concessionarie di impianti funicolari aerei in servizio pubblico stipulano apposite convenzioni con il CNSAS per l'evacuazione e per la messa in sicurezza dei passeggeri”.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad apportare le occorrenti modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 marzo 1994, n.379.

3. Al fine di sviluppare l'efficacia dei servizi di elisoccorso in ambiente montano ovvero in ambienti ostili ed impervi del territorio nazionale da parte del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS), con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Dipartimento della protezione civile e dell'ENAC, è disciplinato l'utilizzo delle strumentazioni tecnologicamente avanzate, anche per il volo notturno, previa adeguata formazione del personale addetto.

4. Il contributo annuo a carico dello Stato destinato al pagamento dei premi per l'assicurazione contro i rischi di morte, invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli altri soccorritori, dei volontari del CNSAS impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, previsto dall'articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 162, è integrato per l'anno 2010 di euro 250.000.

5. All'onere di cui al comma 4, pari a 250.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di protezione civile, di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinato dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ».